



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01 *fasc. DG ABAP – Serv. V* 209.140.1/2021
fasc. SS PNRR 8.115.1 /2021

M

Ministero dell' Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.A

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico
della DG ABAP

Regione Molise Dipartimento IV –
Governatore del territorio, mobilità e risorse naturali
Servizio valutazioni ambientali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: [ID_VIP 7850] Progetto di un impianto agrifotovoltaico di potenza complessiva pari a 61,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Ururi (CB), San Martino in Pensilis (CB) in località “Piana Favari, Camerelle e Macchianera” e le relative opere per la connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Rotello in località “Piana della Fontana”.

Procedura: VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: Società Ambra Solare 5 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-



09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “Ministero della transizione ecologica” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la società Ambra Solare 5 S.r.l. con nota acquisita agli atti della allora competente Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (DG-ABAP) prot n. 43534 del 27/12/2021 ha presentato istanza, successivamente perfezionata, per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla società proponente, rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie



progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni ambientali dell'allora Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. 99693 del 09/08/2022, acquisita dalla scrivente con prot. 2352-A del 10/08/2022 ha comunicato che, al fine dell'avvio dell'istruttoria tecnica, l'intera documentazione di progetto è stata pubblicata sul sito web ministeriale all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8813/12961>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 2380-P del 11/08/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o di comunicare l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota prot. 9794-P del 16/08/2022, acquisita dalla scrivente al prot. 2638-A del 22/08/2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MiTE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, esprimendo la necessità di acquisire ulteriore documentazione tecnica per definire le valutazioni istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 4160-P del 05/10/2022, presa visione della sopra citata nota endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e sulla scorta delle osservazioni formulate dal Servizio II Direzione Generale ABAP con nota prot. n. 3022-I del 05/09/2022, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali dell'allora MiTE e tra gli altri, per conoscenza, alla società Proponente, la necessità di produrre documentazione integrativa per consentire l'espressione del parere di competenza;

VISTO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota prot. 8253 del 31/10/2022, acquisita dalla scrivente con prot. 5180-A del 31/10/2022, ha trasmesso alla società proponente la richiesta di integrazioni di propria competenza, richiamando anche la sopra citata richiesta di integrazioni di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la Società proponente ha inviato con pec del 02/11/2022 alla scrivente, alla SABAP del Molise e ad altre amministrazioni coinvolte, acquisita dalla scrivente con prot. 5248 del 03/11/2022, la documentazione integrativa richiesta con indicazione di un link permanente;

CONSIDERATO che la SABAP del Molise con nota 13058 del 14/11/2022, acquisita dalla scrivente al prot. 5656 del 15/11/2022 ha comunicato alla scrivente e al proponente la non conformità della documentazione trasmessa a quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e alle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022;

CONSIDERATO che con pec del 19/11/2022, acquisita dalla scrivente al prot. 5869 del 21/11/2022 il proponente ha provveduto ad inviare le integrazioni suddette su supporto digitale, come richiesto dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE;



CONSIDERATO che con pec del 09/12/2022, acquisita dalla scrivente al prot. 6755 del 12/12/2022, il proponente ha provveduto ad inviare alla SABAP del Molise, ed alla scrivente per conoscenza, ulteriore documentazione integrativa in risposta alla nota della SABAP del Molise prot. 13058 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che la società Ambra Solare 5 S.r.l. in data 02/01/2023 ha provveduto a dare riscontro, con nota acquisita alla scrivente al prot. 108 del 04/01/2023, alla richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (nota prot. MiTE-8253 del 31/10/2022);

VISTO E CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 538 del 16.01.2023 e a seguito della pubblicazione delle integrazioni sul portale web VIA VAS del MASE ha inviato alla SABAP del Molise e ai Servizi II e III della DG ABAP la richiesta di contributo istruttorio endoprocedimentale e delle proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto, ai sensi del comma 5, art. 24 D.Lgs 152/2006, prendendo in considerazione tutta la documentazione pervenuta in atti e pubblicata sul sito ufficiale ministeriale;

CONSIDERATO che la SABAP del Molise, con nota prot. 883 del 25/01/2023 acquisita dalla scrivente al prot. 1032 del 25/01/2023 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale e alla società Ambra Solare 5 S.r.l., in risposta alla nota SS-PNRR prot. 538 del 16.01.2023, di non poter procedere alla formulazione del proprio contributo con riguardo alla tutela del patrimonio archeologico, per il persistere della non conformità della documentazione integrativa rispetto a quanto richiesto con propria nota prot. 13058 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che la società Ambra Solare 5 S.r.l. con pec del 27/01/2023, indirizzata alla SABAP del Molise e per conoscenza a questa Soprintendenza Speciale, acquisita al prot. SS-PNRR 1293 del 30/01/2023, ha provveduto ad inviare ulteriore documentazione integrativa in risposta alla suddetta nota della SABAP del Molise prot. 883 del 25/01/2023;

CONSIDERATO che la SABAP del Molise con nota endoprocedimentale, prot. 2219-P del 24.02.2023, acquisita al prot. MIC_SS-PNRR n.2655-A del 24.02.23, valutata la documentazione relativa all'intervento in oggetto, comprese tutte le integrazioni pervenute e pubblicate sul portale istituzionale del MASE, ha espresso il proprio parere di competenza, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici e in merito agli indirizzi e alle direttive contenute nel PPTR Regionale per l'ambito interessato e alle indicazioni contenute nella Parte II e III del D.Lgs. 42/2004;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, trasmesso con nota prot. MiTE-27523 del 27/02/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 2732-A del 27/02/2023;

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale, prot. 2845-I del 01.03.2023, che esprime il proprio contributo istruttorio di competenza, e che pur non rilevando incidenza diretta sui beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice, condivide quanto espresso dalla SABAP del Molise, con la nota prot. 2219 del 24/02/2023, in merito alle criticità sugli aspetti paesaggistici e sul patrimonio archeologico ad esito dell'analisi dell'intero quadro documentale;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 4831-I del 31.03.2023, nella quale, concordando con le argomentazioni e le conclusioni della SABAP del Molise, si evidenziano elevate criticità delle opere in progetto con riguardo alla tutela del patrimonio archeologico;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Ambra Solare 5 S.p.A. e tutta la documentazione pubblicata nel portale web del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise e considerati i



contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:


- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D. lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *L.R. 16 dicembre 2014, n.13, Misure urgenti in materia di energie rinnovabili;*
- *L.R. 7 agosto 2009, n.22, Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise;*
- *D.G.R. 4 agosto 2011 n. 621, Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004;*
- *Circolare n 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR;*
- *Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

L'intervento in esame riguarda la costruzione e la messa in esercizio di un impianto solare agrifotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da realizzare sui terreni agricoli, della potenza complessiva di circa 62 MWp, con infrastrutture ed opere di connessione.

L'intervento interessa un complesso di sei aree ricadenti nei Comuni di Ururi (CB) e di San Martino in Pensilis (CB). Nello specifico, nel Comune di Ururi (CB) ricadono i campi fotovoltaici denominati Area 2 e Area 3 mentre nel Comune di San Martino in Pensilis (CB) ricadono i campi denominati Area 1, Area 4, Area 5 e Area 6. Nel Comune di Rotello ricade inoltre parte del cavidotto fino alla Sotto Stazione Elettrica condivisa con un altro produttore.





L'impianto in progetto, in verde, distinto in 6 aree, nella sintesi su GIS elaborata a cura della SS-PNRR

L'impianto in esame si estende su una superficie di circa 97 Ha ed è costituito da "inseguitori o tracker" allineati nord-sud con dimensione trasversale della stringa di circa 4,5 m.

L'intero impianto è costituito da 13 sottocampi distinti e separati da recinzioni realizzate con pali e rete metallica, che si estendono complessivamente per una lunghezza di circa 16.000mt, e lungo le quali è prevista la distribuzione di pali di altezza 2mt per l'illuminazione dei perimetri in caso di effrazione, oltre che di piante di nocciolo collocate ad interasse di 5 m. E' inoltre prevista la realizzazione di ulteriori strade interne per uno sviluppo complessivo di circa 13 km.

La stazione utenza e le opere di connessione sono realizzate sempre nel Comune di Rotello (CB) in adiacenza all'esistente Stazione TERNA.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a Le aree oggetto di intervento ricadono:

- per il Comune di San Martino in Pensilis, in zona sottoposta a tutela paesaggistica per gli effetti del piano paesistico PTPAAV n. 1 "Basso Molise", la cui approvazione (DGR n. 253 del 01/10/1997) equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939, per quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989. Come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n. 1, l'impianto (per le Aree 4, 5, 6 e parte della 1) ricade nell'area classificata come MP1, *Aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali*.



- per il Comune di Ururi e il Comune di Rotello, in zona sottoposta a tutela paesaggistica per gli effetti del piano paesistico PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano”, la cui approvazione (DGR n. 92 del 16/04/1998) equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939, per quanto disposto dall’art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989. Come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n.2, l’impianto (per le aree 2 e 3) ricade nell’area classificata come Pa, ossia *Aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore elevato* e per una porzione limitata dell’impianto (appartenente all’area 1) in area P1, ossia *Aree con prevalenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato*. La realizzazione dell’intero impianto agrifotovoltaico, pertanto, necessita dell’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

1.1.b Il territorio circostante il nucleo urbano di San Martino in Pensilis, che dista circa 5 km dal progettato impianto, risulta essere ulteriormente sottoposto a tutela paesaggistica con DM 18.04.1985;

1.1.d Il territorio è inciso da corsi d’acqua, quali il Torrente Sapestra, il Torrente Saccione e il Torrente Mannara, tutti sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. c).

1.2 Beni architettonici

All’interno del centro urbano di San Martino in Pensilis sono presenti beni architettonici quali la Chiesa di S.Pietro Apostolo e la Chiesa di Santa Maria in Pensilis che distano circa 5,5 km dal progettato impianto. All’esterno del centro urbano di S. Martino in Pensilis si trova il Convento di Gesù e Maria sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR27/2011, a circa 4 Km dall’Area 1.

All’interno del centro urbano di Ururi è presente la Chiesa di Santa Maria delle Grazie distante circa 2 km dall’Area 1.

1.3 Beni archeologici

L’intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal **Tratturello Ururi - Serracapriola sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 15/06/1976**. Non distante dall’area d’impianto, il territorio è attraversato dal tratturo Centurelle-Montesecco.

Descrizione del contesto paesaggistico

L’impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale al confine con la regione Puglia, caratterizzato morfologicamente da un sistema di valloni definisce ampi pianori caratterizzati anche dalla presenza di piccoli specchi lacustri a servizio dell’irrigazione dei campi che caratterizzano il paesaggio dell’ambito territoriale di riferimento, ottenuti grazie a sbarramenti localizzati nella parte bassa dei valloncelli.

La viabilità dell’ambito paesaggistico è costituita da una trama di strade interpoderali, comunali e provinciali, ed è compresa tra la strada provinciale SP 167 (da Ururi verso Serracapriola in provincia di Foggia) e la SP 78 (da Rotello a Serracapriola).

L’ambito paesaggistico è contraddistinto, oltre che dai caratteristici fabbricati rurali, diversi dei quali appartenenti alla struttura della riforma fondiaria, anche da masserie storiche, riportate sulle cartografie ufficiali dell’Istituto Geografico Militare, alcune delle quali risultano prossime a campi fotovoltaici già realizzati, quale ad esempio la Masseria Tanasso. Tracce di frequentazione strutturata di questo territorio si riscontrano in maniera diffusa dal periodo preromano al medioevo, fino alla più recente strutturazione del paesaggio agrario ad opera della Riforma Fondiaria, negli anni Cinquanta del secolo scorso. Segni della riforma agraria si rinvencono lungo la strada che dal centro urbano di Ururi conduce in c.da Bosco Pontone, lungo la quale sono distribuiti i poderi della riforma fondiaria (Podere S.Luca, Podere S. Giorgio, ecc.) con i caratteristici fabbricati rurali realizzati sui bordi della strada per un tratto di 5 km. Questo sistema insediativo si riconosce ancora oggi soprattutto in prossimità dell’Area 1.

Tutta l’area oggetto di intervento è contraddistinta da un’attività agricola intensiva, destinata soprattutto a seminativi, con macchie di uliveti intorno alle abitazioni, che caratterizzano paesaggisticamente tutta l’area. Anche a ridosso dei centri urbani, il paesaggio si caratterizza per la concentrazione degli uliveti, mentre le



poche aree rimaste incolte sono costituite per lo più da strettissime fasce di rispetto lungo i fossi e i corsi d'acqua, in cui si sviluppa spontaneamente vegetazione ripariale di basso fusto.

Questa porzione di territorio, nonostante alcuni modesti impianti fotovoltaici già realizzati, può dirsi ancora integra nei suoi valori paesaggistici, grazie alla sostanziale conservazione di una sostanziale continuità tra la geomorfologia e le trame agrarie più antiche. In quest'area, la naturalità è stata piegata agli usi agricoli fin dall'antichità, della quale restano tracce cospicue negli abitati sanniti e soprattutto romani, abitati noti, oltre che per le diffuse evidenze archeologiche, anche per la ricchezza delle fonti storiche. Agli inizi del secolo scorso alla fitta trama insediativa si sovrappone la regolare struttura della quotizzazione dei terreni demaniali concessi agli affidatari dei poderi, come nel caso della loc. Bosco Pontoni. Queste fasi si sovrappongono e restano riconoscibili senza che l'una obliteri l'altra, contribuendo alla definizione dell'attuale paesaggio agrario. Gli interventi di bonifica connessi alla riforma agraria, esaltando la vocazione agricola dell'area, si inseriscono in armonia nelle dinamiche di trasformazione storica del paesaggio agrario.

A confermare la forte vocazione agricola di questi territori è la presenza di diverse aziende che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone, quali la Tintilia, vino DOC ottenuto dall'omonimo vitigno, oltre che l'olio DOP di queste aree.

La valenza storica di questo territorio è rappresentata anche dalla fitta rete di tratturi che lo attraversano, come il braccio tratturale Ururi - Serracapriola, quello Centurelle - Montesecco e, più a sud, il tratturo S. Andrea - Biferno, ancora in gran parte riconoscibili per la conservazione di molti tratti sterrati.

Descrizione del contesto archeologico

Dal punto di vista archeologico, emergono criticità riguardo l'intervento in oggetto, dal momento che su tutto il territorio di San Martino in Pensilis sono testimoniati diffusi e consistenti rinvenimenti di materiale archeologico che attestano in questa zona una frequentazione che copre un ampio arco cronologico che va dall'età protostorica al medioevo.

Le più antiche attestazioni della presenza dell'uomo nel territorio risalgono all'età preistorica; uno strumento in selce databile al Paleolitico Superiore è stato ritrovato in località Santa Colomba. Altre testimonianze sono ricordate presso Mass. Tanassi, Mass. Reginosa e Mass. Marchionni. In località San Biase sono documentate tre selci inquadrabili in età Neolitica. "Schegge" riferibili al medesimo arco cronologico sono state rinvenute in località Piane di Larino. Siti di età neolitica sono testimoniati presso Mass. Tanassi e Mass. La Volpe dove si riscontra una frequentazione ancora in età eneolitica. Le prime testimonianze riferibili ad insediamenti stabili sono documentate da un sito individuato in località Piane (sito 13, Barker E37), dove le ricognizioni inglesi hanno rivelato l'esistenza di un piccolo insediamento. I *survey* hanno consentito di riconoscere una prima fase di frequentazione del luogo riconducibile all'età del Bronzo Medio; ciò appare comprovato da alcuni frammenti di ceramica appenninica decorata, collocabili tra la seconda metà del XIV e gli inizi del XIII sec. a.C.. E' poi attestato un deposito relativo all'età del Bronzo Recente (sito 13, Barker E38), ascrivibile per la precisione ad una fase avanzata del Subappenninico, che corrisponde in termini cronologici indicativamente alla prima metà del XII sec. a.C.; l'attestazione di queste due fasi sembrerebbe testimoniare una certa continuità di utilizzo del sito da parte dell'uomo. Il deposito ha restituito un numero consistente di reperti ceramici e faunistici, ma anche qualche oggetto in osso e alcuni manufatti litici, tra cui un frammento di una punta in selce1.

Ad età arcaica si può riferire il sito in contrada Reale dove è testimoniata la presenza di ceramica di tipo dauno. Un'area a destinazione funeraria è indiziata da sepolture. Sono presenti tombe costituite da una fossa superiore riempita di ciottoli e da una più piccola per la deposizione del defunto e del corredo e tombe a cassa. Da una delle tombe del primo tipo provengono una coppa di impasto scuro con due anse orizzontali a bastoncino (VII-VI sec. a. C.), una ciotola di impasto scuro con ansa a bastoncino, una cuspidi di lancia o giavelotto di ferro, una cuspidi di giavelotto in ferro ed un'olla dal corpo ovoidi; nelle seconde sono stati rinvenuti vasi di tipo "precampano" verniciati o parzialmente verniciati, fra cui una kylix, brocche e coppe. Tombe di età arcaica sono segnalate anche sulla sommità del colle di S. Martino in Pensilis, in posizione decentrata rispetto all'attuale centro abitato. Genericamente in "età sannitica" sono inquadrati i siti nelle località T. Cigno, S. Colomba, Fontana Reginosa e Mass. Reginosa. La presenza di aree caratterizzate da



materiali inquadrabili tra III e I sec. a. C. sono da collegare all'esistenza di fattorie, ville o vici come nei siti nelle località Mattonelle, Piana di Larino e Cavallo di Pollice. Significative appaiono la fattoria in località Puparolo, costituita da un terrazzamento a pianta rettangolare costituito da grandi blocchi sovrapposti e da un muro ad una quota inferiore e la villa rustica (*o vicus*) in località Mattonelle. Questa è situata su un vasto terrazzo collinare nei pressi di importanti arterie di comunicazione. Lo scavo archeologico ha messo in luce parte del settore residenziale, del quale si è riconosciuta un'area porticata e vani in parte pavimentati a mosaico. Al settore rustico sono stati collegati due ampi cortili fiancheggiati da ambienti di piccole e medie dimensioni: due conservano la pavimentazione in *opus spicatum* (*torcularium* con vasca e cella annessi); sono stati rinvenuti quattro *dolia* connessi con la cella olearia.

In epoca tardo repubblicana e imperiale, San Martino in Pensilis doveva rientrare nelle pertinenze del municipio romano di *Larinum* che, dovette avere certamente una notevole influenza sull'area con un paesaggio contraddistinto da ville rustiche simili a quella individuata e scavata in località Mattonelle, sottoposta a tutela con D.M. del 28 marzo 1981. La presenza del tratturello Ururi-Serracapriola, permetteva il collegamento diretto tra il tratturo L'Aquila-Foggia e il tratturo Ateleta-Biferno-S. Andrea. La fitta rete stradale determinava una occupazione capillare che doveva essere legata al passaggio delle greggi, così come allo sfruttamento agricolo e probabilmente all'artigianato.

Un'area di frammenti fittili collegabile ad una fattoria databile tra età repubblicana e prima età imperiale è stata individuata in contrada Gallicciola, a sud-est di San Martino in Pensilis. Un "villaggio" è stato riconosciuto in località Macchioni, dove si è rilevata ceramica a vernice nera, ceramica comune, anfore, frammenti di macine ed una moneta. In località Colle di Stella furono rinvenuti resti di una fornace per la produzione di ceramica o laterizi rientrante probabilmente nella tipologia I/b e riferibile, in genere, ad età repubblicana. Sepolcreti sono segnalati in contrada Reale, in località Capocotto, caratterizzati da tombe "alla cappuccina" con pochi materiali di corredo ed in località Colle San Giovanni, dove testimonianze orali ricordano la scoperta fortuita di sette tombe (sei a fossa ed una "alla cappuccina") i cui corredi furono parzialmente recuperati. Aree di frammenti sono presenti in località Macchianera, a nord della Casa Cantoniera, dove è documentata ceramica "ellenistico-romana" ed in località Casalpiano dove lavori agricoli hanno messo in luce macine di trachite ed intercettato una struttura ipogeica con volta a botte (una "grotticella" forse tardo-repubblicana). A partire dalla località Cantalupo, sono testimoniate aree interessate da reperti ellenistico romani concentrati lungo la strada provinciale per Rotello, in un tratto di quasi 3 km. In due casi sono state messe in relazione con ville (in un sito, dopo arature profonde, sono emersi frammenti di intonaco di colore rosso e nero e tessere di mosaico). Un terzo sito sembra sia stato occupato da una necropoli. Recenti indagini di scavo condotte in connessione con la realizzazione del metanodotto Larino-Chiuti-Reggente hanno messo in luce un nucleo di sepolture databili a partire dall'età arcaica (VI sec. a. C.) ed una fornace attestante un successivo uso produttivo dell'area.

Aree insediative riferibili ad età romana e tardoantica, sono documentate nelle località T. Cigno, Fontana Reginosa, Mass. Reginosa, Macchianera e Mass. Ricci. Siti di età medioevale sono stati identificati in località Convento, dove erano presenti, a giudicare da strutture e frammenti ceramici, già ville rustiche di età romana ed in località Macchioni, dove sono stati ritrovati frammenti ceramici di età medioevale e postmedioevale. Materiali sono segnalati anche in località Mattonelle-Santa Colomba. Maiolica post-rinascimentale è inoltre presente nel sito localizzato presso Mass. Tanassi.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a Il progetto, ad eccezione della figura riportata alla pag. 13 dell'elaborato 1a - Relazione Paesaggistica che riporta le aree dell'impianto ricadenti nel PTPAAV n.1 sulla Carta della Trasformabilità P1, è privo di ulteriori riferimenti relativi sia al PTPAAV n. 1 che al PTPAAV n.2.

Dall'analisi dei piani paesaggistici, in base al layout presentato l'impianto ricade nella porzione di territorio sottoposto a tutela dai PTPAAV n. 1 e PTPAAV n. 2.



Dall'esame degli elaborati di cui al PTPAAV n. 1 si rileva che le aree di impianto 4, 5, 6 e parte dell'area 1, ricadono nell'area classificata dal piano paesaggistico come **MP1** ossia **Aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali**.

La trasformabilità delle aree MP1, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare per le infrastrutture "puntuali tecnologiche fuori terra (c.6)", è subordinata alla modalità VA Valutazione di ammissibilità per i tematismi Produttivo e Percettivo, valutazioni che non è stata prodotta.

Le prescrizioni del PTPAAV n. 1, di ordine generale, riguardo alle trasformazioni dei diversi contesti territoriali per uso infrastrutturale, stabiliscono, all'art. 47 delle NTA, che *"...le reti tecnologiche emergenti dal suolo dovranno di massima seguire tracciati in zone preferibilmente nascoste, evitando le linee di cresta e le aree emergenti"*.

Dall'esame degli elaborati di cui al PTPAAV n. 2 si rileva che le aree di impianto 2 e 3 ricadono nell'area classificata dal piano come **Pa**, ossia **Aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore elevato**, mentre per una porzione limitata l'Area 1 ricade in **P**, ossia **Aree con prevalenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato**. I valori paesaggistici delle aree Pa, così come si riscontra dalla tavola *Carta della Qualità del Territorio "S1"* del PTPAAV n.2, riguardano essenzialmente gli aspetti caratterizzanti il paesaggio agrario, ossia gli elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali individuati dal piano paesistico a cui è stato attribuito il valore elevato che *"...è riferito ai suoli suscettibili di impianto di colture specializzate con buon livello di meccanizzazione e irrigazione"*.

La trasformabilità delle aree Pa, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare per le infrastrutture "puntuali tecnologiche fuori terra (c.6)", è subordinata alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939) in riferimento all'interesse percettivo.

Le prescrizioni del PTPAAV n. 2, di ordine generale e non riferite alle diverse aree classificate dallo stesso, riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, stabiliscono, all'art. 16 delle NTA, che *"... i tracciati delle opere tecnologiche a rete dovranno svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale (bassa sensibilità alla trasformazione)"*. E' da sottolineare che il medesimo art. 16 delle NTA, al comma 4, prescrive addirittura che la segnaletica stradale *"...dovrà essere effettuata in modo da non determinare barriere od ostacoli oppure escludere la visione di aspetti caratteristici del paesaggio."*

Alla luce di questo quadro prescrittivo, appare evidente che la realizzazione dell'impianto agrifotovoltaico in progetto, per la posizione ed estensione dei campi risulta in contrasto con i valori eccezionali associati a questa parte del paesaggio agrario. Difatti, se è vero che il quadro visivo significativo di un paesaggio "di qualità" potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'installazione di cartelli pubblicitari, a maggior ragione è da ritenere che una distesa di stringhe fotovoltaiche, come quella osservabile dalla fitta rete viaria interpodereale, vada senz'altro ad alterare la percezione di un paesaggio agrario di pregio, così come classificato dal piano paesistico.

La realizzazione dell'impianto in esame inciderebbe in maniera significativa sulla percezione del sistema delle piccole masserie diffuse, alcune in stato di abbandono e di rudere, che costituiscono il sistema insediativo caratterizzante il paesaggio agrario.

Le sei aree in cui viene suddiviso l'impianto, per uno sviluppo complessivo di circa 97 ettari, localizzati entro un contesto ampio 12,5 kmq circa, sono a loro volta suddivise in diversi campi fotovoltaici, secondo una configurazione così strutturata:

L'Area 1 (località Piano Favari – Bosco Pontoni) si estende per circa 50 Ha, dista dal Comune di Ururi circa 1,6 Km, e circa 920 metri dal trattorello Ururi – Serracapriola. Il layout del progetto mostra come i diversi campi costituenti l'Area 1 circondino completamente la Masseria Plescia, e siano in contatto visivo con la Masseria Granitto e diversi poderi della riforma fondiaria distribuiti lungo la strada per C.da Bosco Pontoni, evidenze riportate sulla cartografia dell'Istituto Geografico Militare risalente alla metà degli anni cinquanta del secolo scorso.

L'Area 2 (località Masseria Camarelle) è formata da 5 distinti campi fotovoltaici, ciascuno dei quali delimitati da una recinzione, e si estende per circa 16 ha. In particolare i due campi più occidentali sono attraversati da una pubblica strada comunale, dal cui tracciato sarebbe dunque fortemente compromessa la



percezione del paesaggio agrario tutelato. Anche in quest'area si registra la presenza della Masseria Camarelle, che verrebbe completamente circondata dai campi di stringhe fotovoltaiche, e della Masseria D'Arienzo, in stretto contatto visivo e percettivo.

L'Area 3 (località Masseria Musacchio) è costituita da un unico campo di circa 6 Ha che si sviluppa a ovest di una strada comunale ed è affiancato lungo tutto il lato meridionale da un corso d'acqua che confluisce più a est nel Torrente Sapestra.

Le Aree 4, 5 e 6 (località Macchanera, Licursi, Plescia) sono dislocate lungo il Tratturo Ururi-Serracapriola e distano da quest'ultimo rispettivamente 450, 75 e 420 metri. In particolare le Aree 5 e 6, distanti 120 e 110m dal corso del torrente Saccione che corre più a est, da un confronto con la *Carta delle qualità del territorio SI* del PTPAAV n.1 sono qualificate come aree eccezionali, e tali dislocazioni risultano incompatibili se si tiene conto di quanto disposto dalla DGR n. 187 del 22/06/2022 della Regione Molise, che contiene *Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'istallazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili*.

È da sottolineare come le estese recinzioni, costituite da pannelli di rete metallica di m 2,20 di altezza, sebbene affiancate da siepi di nocciolo, creino vere e proprie barriere visive che interrompono la continuità della *texture* paesaggistica, in un contesto caratterizzato dalla presenza di campi aperti in cui prevale la continuità delle visuali, solo eccezionalmente interrotta da filari di alberature siepi.

Anche l'area della nuova Stazione Utente MT-AT per la connessione alla RTN, prevista in prossimità della esistente centrale Terna, presenta le stesse criticità, essendo delimitata da una recinzione che sulla tavola *E-5-REV01-Disegni architettonici e sezione ST* viene indicata come un muro di altezza circa 3m, oltre alla presenza dei sbarre e sostegni dei sezionatori e dei pali gatto di connessione alla RTN, strutture indicate solo in pianta, fatta eccezione per la sezione parziale in tavola *REV01*, generalmente di altezze variabili dai 5 ai 15 metri. Sono, questi ultimi, elementi di carattere segnatamente industriale che incidono in maniera significativa sulla percezione di questa parte del paesaggio agrario così puntualmente tutelato nell'ambito dei quadri normativi definiti dai PTPAAV nn. 1 e 2, specialmente se si considera il carico che sarà costituito da tutte le stazioni elettriche da costruire in aderenza, o in prossimità, alla Stazione TERNA "Rotello", verso cui confluirebbero tutti gli impianti da fonte rinnovabile in corso di valutazione ricadenti nell'area di riferimento, nonché quelli previsti nei territori confinanti della vicina Puglia.

2.1.b Impatti cumulativi.


In prossimità dell'impianto in progetto risultano già realizzati diversi impianti eolici di grande dimensione, con alcuni aerogeneratori nelle immediate vicinanze dei campi fotovoltaici compresi nell'Area 2.

In prossimità della Masseria Intrevado risulta già realizzato un impianto fotovoltaico che dista circa 740 m dall'Area 4. Nell'area a ridosso dei campi Area 4, Area S e Area 6 sono in corso di valutazione altri impianti fotovoltaici, contraddistinti con ID 8311 e ID 8709. In particolare le aree dell'impianto ID 8311 sono in stretta continuità planimetrica con le aree 4, 5 e 6, configurando di fatto la copertura continua di centinaia di ettari di area agricola di elevata qualità ambientale.

Immediatamente a sud dell'area 4, non rappresentato nella successiva planimetria di sintesi, sarebbe collocato un altro grande impianto fotovoltaico esteso per ben 122ha, proposto dalla società EG Helios, per il quale si erano espresse negativamente la Regione Molise e la SABAP Molise.

Una valutazione del cumulo potenziale di tutti gli impianti descritti a carico di questa parte del paesaggio agrario non è stata prodotta, in particolare dalle visuali dinamiche che si aprono lungo la strada SP 167 e dal Tratturo Ururi-Serracapriola.





Valutazione del cumulo: le 6 aree dell'impianto ID7850 Ambra Solare 5 sono rappresentate in verde, con diversi colori gli impianti in valutazione VIA statale con i rispettivi identificativi ID. Gli impianti eolici e fotovoltaici esistenti sono stati inseriti in GIS, con verifica sulla base della lettura della foto aerea.

2.2 Beni archeologici.

Per quanto attiene la tutela archeologica, nella richiamata nota prot. 2219-P del 24.02.2023 la SABAP del Molise aveva segnalato che nonostante fosse stata richiesta con tre diverse note (nota prot. n. 9794 del 16/08/2022, nota prot. n. 13058 del 14/11/2022 e nota prot. n. 883 del 25/01/2023) l'invio della documentazione in conformità alle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate con D.P.C.M. del 14/02/2022, il proponente non ha prodotto le integrazioni richieste.

Per questo motivo, come già comunicato nella nota n. 883 del 25/01/2023, la SABAP del Molise non ha potuto formulare una compiuta valutazione dell'intervento con il contesto territoriale al fine di esprimere il proprio parere di competenza riguardo alla tutela del patrimonio archeologico.

Esplicitata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento, si sottolinea come l'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal tratturello Ururi-Serracapriola, sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 15/06/1976, bene direttamente interferito in due punti dal tracciato del cavidotto di connessione ed entro la cui fascia buffer di 500 metri si pongono le aree 5, 6 e l'estremità dell'area 4.

Sulla base della propria conoscenza del territorio di competenza, la SABAP del Molise ha inoltre rilevato elevate criticità relative alle opere in progetto ricadenti, in particolare, nel territorio di San Martino in Pensilis, dove sono testimoniati diffusi e consistenti rinvenimenti di materiale archeologico, puntualmente dettagliati nel suddetto parere 2219/2023, che attestano in questa zona una fitta occupazione dall'età protostorica al medioevo. Per quanto riguarda l'età romana, è stato evidenziato come, in epoca tardo



repubblicana e imperiale, San Martino in Pensilis doveva rientrare nelle pertinenze del municipio romano di Larinum, polo di riferimento di un paesaggio il cui sfruttamento agricolo e la cui occupazione capillare erano favoriti dalla fitta rete stradale, costituita, appunto, dal tracciato del tratturello Ururi-Serracapriola, che consentiva il collegamento diretto tra il tratturo L'Aquila-Foggia e il tratturo Ateleta-Biferno-S. Andrea.

CONSIDERATO che, con riferimento alla *individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*, così come definito dall'art. 20 co.8 D.lgs. 199/2021 e modificato dall'art 47 co.1 del DL n. 13/2023, le aree oggetto di intervento **non ricadono in area idonea** in quanto:

- sono sottoposte a pianificazione paesistica di cui al PTPAAV n. 1 "Fascia Costiera" e PTPAAV n.2 "Lago di Guardialfiera – Fortore molisano", approvati rispettivamente dalla Regione Molise con Delibera del Consiglio regionale n. 253 del 01/10/1997 e n. 92 del 16/04/1998, e, equivalendo l'approvazione dei suddetti piani alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (rif. Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989), tali territori sono sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- l'Area 4 (parzialmente), e le Aree 5 e 6 (interamente) sono comprese nella fascia di 500m dal Tratturo Ururi Serracapriola, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976;

CONSIDERATO che l'impianto ricade in Aree di eccezionale valore produttivo ai sensi PTPAAV n. 1 e Aree con prevalenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato ai sensi del PTPAAV n.2, dunque in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 per quanto disposto dall'Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989.

CONSIDERATO che dall'analisi della Carta della Trasformabilità P1 del PTPAAV n.1, parti dell'impianto ricadono nell'area classificata come MP1, *aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali*, mentre altre parti dell'impianto ricadono in aree classificate come Pa, ossia *aree caratterizzate da elementi di interesse produttivo agricolo di valore elevato*, della tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n.2, a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio;

CONSIDERATO che le opere di mitigazione lungo i complessivi 16.000m di recinzioni delle sei aree dell'impianto, costituite da siepi cespugliate di nocciolo piantumate regolarmente, introducono di fatto elemento di forte rigore geometrico estraneo alla successione dei campi aperti, interrotta solo dalle fasce irregolari di vegetazione ripariale spontanea lungo le linee sinuose dei valloni, che caratterizza questa parte del paesaggio agrario;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con determinazione 21801 del 28/07/2022, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo per la realizzazione del parco eolico distinto con ID VIP 5087 della società Wind Energy San Martino S.r.l., da realizzarsi nella stessa area interessata dall'intervento in analisi in quanto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, ha ritenuto prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio;

CONSIDERATO che lungo il Tratturo Ururi-Serracaprioli, nel tratto che dal centro storico di Ururi prosegue verso l'area dell'impianto in direzione est, si svolge storicamente la tradizionale corsa denominata "la carrese di Ururi", corsa di carri trainati da buoi celebrata in varie forme tra marzo e giugno, accompagnata da altre manifestazioni di riconosciuto valore etnografico che caratterizzano il forte legame tra cultura e paesaggio, nella consapevolezza che il **"paesaggio" non è solo un fatto "visivo"**, e che la "forma visibile" del "paesaggio" è solo una componente di quest'ultimo. Nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: **"Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"**. Il **"territorio" diventa "paesaggio" quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente**



con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva. E in tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante;

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che i sopradescritti valori culturali di questa parte del paesaggio rurale rischiano di essere fortemente compromessi dalle modificazioni indotte dalla realizzazione di impianti FER di grandissime dimensioni, modificazioni che mai nella storia sono state così rapide e pervasive;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità individuate e riportate sopra riportate, **si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata**, pertanto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio:

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il **progetto di un impianto agrifotovoltaico di potenza complessiva pari a 61,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Ururi (CB), San Martino in Pensilis (CB) in località "Piana Favari, Camerelle e Macchianera" e le relative opere per la connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Rotello in località "Piana della Fontana", proposto dalla Società Ambra Solare 5 S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

Tel. 06 67234590 giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

